



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32427

Guida in stato di ebbrezza – Sentenza di condanna – Confisca del veicolo – Obbligo del giudice di disporla – Configurabilità.

La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), c.s., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione del giudice penale. (Cass. Pen., sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32427) - [RIV-1301P24] Artt. 186, 224, cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 28 ottobre 2010, applicava a C. M. M. - quale responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 1 e comma 20 lett. c) cod. strada, per aver guidato, il 18 luglio 2008 in Torino, l'autovettura Fiat Panda, targata ... con tasso alcolemico pari a 2,98 gr/l. - la pena di giorni quaranta di arresto ed euro 670,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche: pena detentiva sostituita con euro 1.520,00 di ammenda così determinando la pena complessiva in euro 2.190,00 di ammenda. Erano altresì disposte la sospensione della patente di guida per un anno nonché la confisca dell'autovettura in sequestro. Ricorre per la cassazione della sentenza il C. per tramite del difensore, denunziandone la nullità per la violazione dell'art. 606, comma i lett. a) e lett. c) coi proc. pen., in riferimento alla statuizione relativa alla confisca dell'autovettura con la quale fu commesso il reato.

Ad avviso del ricorrente avrebbe il Giudice di prime cure errato nel far luogo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, essendo divenuto, a tanto legittimato ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 2° lett. c), nel testo di recente novellato dalla legge n. 120/2010 e 224 ter. comma 20 cod. strada - solamente il prefetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il Tribunale di Torino, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere copia della sentenza all'Autorità amministrativa, nel caso concreto, osserva altresì la difesa, siffatta procedura sarebbe stata in ogni caso preclusa dal disposto dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 posto che la violazione era stata commessa in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 120/2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Osserva il Collegio che alla data della commessa contravvenzione, 18 luglio 2008, a seguito delle modificazioni/integrazioni apportate al testo dell'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada dall'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 12, risultava già espressamente



sancita l'applicabilità della confisca all'autoveicolo con il quale fu commesso il reato (ove non appartenente a persona estranea a questo), con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. Detta disposizione sanzionatoria, all'epoca in vigore, veniva poi ulteriormente modificata dall'art. 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, attualmente in vigore, peraltro limitatamente all'inasprimento della pena di genere detentivo ed all'eliminazione del richiamo all'art. 240 comma 2 cod. pen. quale fonte normativa disciplinante la confisca. Ne discende quindi che, contrariamente alle infondate obiezioni del ricorrente, non foss'altro che in nome della indiscutibile continuità normativa della disciplina dell'istituto, il Giudice di prime cure, pronunciata in data 28 ottobre 2010 sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato (che non aveva comunque contestato l'appartenenza a sé del veicolo condotto in stato di ebbrezza), era tenuto ad applicare la confisca in ossequio al testo immutato sul punto dell'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, una volta riconosciuta la responsabilità del prevenuto in ordine a tale reato ovviamente a prescindere dalla mutata natura giuridica della confisca da sanzione penale accessoria in sanzione amministrativa accessoria.

Questa stessa Sezione IV ha peraltro già avuto modo di riaffermare siffatti principi di diritto, condivisi dal Collegio, con le sentenze n. 45365 del 2010 (dep. 27 dicembre 2010) e n. 170 del 2010 (dep. il 4 gennaio 2011). Né all'applicazione, a fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, della "nuova" confisca, qualificata sanzione amministrativa accessoria, risulta d'ostacolo la lettera dell'art. 1 della legge n. 689 del 1989 che, come statuito con la citata sentenza n. 45365 del 2010, sancisce l'irretroattività dell'applicazione delle sanzioni amministrative alle "violazioni amministrative" commesse anteriormente alla vigenza della legge che le ha previste, laddove, nel caso di specie la violazione "in questione è rappresentata dalla contravvenzione all'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, al contrario integrante un reato, la cui natura è e rimane immutata benché ad "essa si (applichi) anche la sanzione che ha ora natura amministrativa: la confisca" ovvero sia una sanzione accessoria ora "depenalizzata". Giova da ultimo ancora sottolineare l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente a sostegno della violazione dell'art. 606 lett. a) cod. proc. pen., sul rilievo che, a suo dire, il testo letterale dell'art. 224 ter comma 2 cod. avrebbe autorizzato la conclusione che "l'unico soggetto legittimato ad applicare tale sanzione è il prefetto".

Come peraltro già affermato a tale proposito da questa stessa Sezione con la motivazione della sentenza n. 32163 del 2011 - dep. 17 agosto 2011, condivisa dal Collegio, a complessiva e sistematica lettura della citata disposizione (anche estesa agli altri commi) conduce a ritenere che, fermo il richiamato dettato dell'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada sull'obbligatorietà di applicare la confisca, la funzione del prefetto, delineata dalla norma novellata, rivesta in realtà un ruolo sostanzialmente esecutivo di statuizioni preventivamente e necessariamente adottate dal giudice penale. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile

alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00. (*Omissis*) **[RIV-1301P24] Artt. 186, 224, cs.**